

IMPOSTE E TASSEdi **LAURA MAZZOLA****Esenzione dell'IMU per il settore turistico***Il "Decreto Rilancio" indica le condizioni per evitare il versamento della prima rata, previsto il 16.06.2020.*

In considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19, è stata introdotta l'esenzione della prima rata IMU per il settore turistico. In particolare, l'art. 177, c. 1, lett. a) del "Decreto Rilancio" (D.L. 34/2020) prevede l' **esenzione del versamento della rata** in scadenza il 16.06 relativa agli immobili adibiti agli **stabilimenti termali e balneari** marittimi, lacuali e fluviali.

Inoltre, il c. 1, lett. b) prevede l'esenzione per: immobili rientranti nella categoria catastale D/2, quali alberghi e pensioni; agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi. L'esenzione di cui alla lett. b) non vale, però, per tutti i proprietari. Infatti, la norma prevede che l'esenzione sia applicabile " a condizione che i relativi proprietari siano anche **gestori delle attività ivi esercitate** ".

Va da sé che rimane quindi dovuta l'Imu sugli immobili che, seppur rientranti nell'elenco sopra evidenziato, sono locati o concessi in comodato, oltre che sulle **secondo case**. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, c. 740 L. 160/2019, il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, cc. 758 e 759 L. 160/2019, sono **esenti totalmente dal versamento dell'imposta locale**:

- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale;
- terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, Province, comunità montane, dai consorzi tra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati destinati ad usi culturali;
- fabbricati destinati all'esercizio del culto;
- fabbricati di proprietà della Santa sede;
- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e organizzazioni;
- immobili posseduti e utilizzati dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici.